

Studio Giuseppe Cribioli e Paolo Colombo

Dottori Commercialisti Associati

Cod. Fisc. e P. Iva n. 06046970965

Sede e Ufficio : Via G. Bassetti n.18

20027 Rescaldina (Mi)

Tel. n. 0331 577797 Fax n. 0331 577690

Ufficio : Via G. Garibaldi n.23

21053 Castellanza (Va)

Tel. n. 0331 505724 Fax n. 0331 507329

Rescaldina, 30 aprile 2009

Egr. Sigg. Clienti

Loro Sedi

CIRCOLARE DI STUDIO N. 02/2009

Oggetto: D.Lgs. n. 185 del 29/11/2008 conv. nella Legge n. 2 del 28/01/2009 "Manovra anti-crisi".

La presente per informarVi sulle ultime novità introdotte alla normativa fiscale dal coordinamento delle disposizioni legislative indicate in oggetto:

- **IVA PER CASSA** : Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dell'art.7 del D.Lgs. n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, a partire dal 28 aprile 2009 diventa operativa l'esigibilità differita dell'IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio degli esercenti attività di impresa, arte e professione, poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte e professione (esclusi i "privati").

Sono ammessi a fruire di questo regime i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a € 200.000,00 o che in caso di inizio di attività prevedano nell'anno di non raggiungere tale limite. Il meccanismo di esigibilità differita cessa nel momento in cui esso viene superato (anche in corso d'anno) e da quel momento non si potrà più emettere fatture con Iva ad esigibilità differita. L'imposta deve essere versata entro la liquidazione trimestrale o mensile successiva al momento dell'incasso. E' espressamente stabilito l'obbligo di riportare sulla fattura emessa l'annotazione "OPERAZIONE CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA ART.7 D.L. 185/08 CONV. L. 2/2009", **diretta a far sapere al destinatario che non può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva fino al momento del pagamento del corrispettivo.**

I soggetti emittenti la fattura possono decidere di volta in volta, anche per singole operazioni, se avvalersene o meno. In caso di regolazione parziale del corrispettivo, l'Iva diverrà rispettivamente detraibile o esigibile in proporzione all'importo pagato o incassato.

L'imposta dovrà essere comunque versata o detratta decorso un anno dall'emissione della fattura. Se prima che decorra questo termine il cessionario o il committente è assoggettato a procedure concorsuali prima di avere effettuato il pagamento, l'esigibilità può essere sospesa.

Rimangono escluse da questo regime le operazioni con cessionari e committenti che applicano il meccanismo del "reverse charge", in quanto il cedente o prestatore non addebita l'imposta, mentre la controparte ne esercita la detrazione contestualmente al versamento.

-APPLICAZIONE D.LGS N.81/2008 “DECRETO SICUREZZA”. Per gli effetti derivanti dal D.Lgs. n.81/2008 “Decreto Sicurezza” i datori di lavoro sono tenuti a:

1) nominare il **R.S.P.P. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione)**. Può essere nominato il datore di lavoro a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione, un dipendente a seguito di corso di circa 68 ore, oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. Il R.S.P.P. ha l’obbligo di aggiornare le proprie competenze ogni cinque anni. In caso di mancata nomina il datore di lavoro è punito con l’arresto da 4 a 8 mesi di reclusione o con l’ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00;


2) comunicare annualmente all’INAIL il **R.L.S. (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)** che, se eletto tra i dipendenti, dovrà frequentare un corso di formazione di 32 ore mentre se non eletto sarà assegnato dagli organismi sindacali territoriali che addebiteranno un costo forfettario all’azienda stessa. Le violazioni sono punite con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00 se riguardano la mancata nomina del rappresentante e con la sanzione amministrativa di € 500,00 per il mancato inoltro della comunicazione all’INAIL;

3) nominare l’**Addetto al Primo Soccorso**. Può essere nominato il datore di lavoro che abbia sostenuto un corso abilitativo di 12 ore. La nomina non ha scadenza ma l’Addetto ha l’obbligo di aggiornamento delle proprie competenze ogni tre anni. Le sanzioni per la mancata nomina sono l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00;

4) nominare l’**Addetto all’Antincendio**. Può essere nominato il datore di lavoro che abbia sostenuto un corso abilitativo di 8 ore. La nomina non ha scadenza e non sono previsti aggiornamenti. Le sanzioni previste per la mancata nomina sono l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da € 800,00 a € 3.000,00.

A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo nell’occasione i migliori saluti.

Dott. Giuseppe Criboli



Dott. Paolo Colombo

